

TITOLO II

Impianti termici e di cottura

Articolo 3 - Impianti termici civili (*Sospensione temporanea e parziale dell'articolo a causa del provvedimento assunto in sede cautelare con ordinanza del Consiglio di stato del 19/07/2022 N. 3453/2022 avente efficacia temporanea limitata fino a decisione in merito*)

1. È fatto divieto di installare (anche in sostituzione) generatori di calore per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW (ai sensi del Titolo II, Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) o ad essi assimilati ai sensi della normativa regionale vigente, nonché apparecchi di riscaldamento localizzato (così come definiti alla lettera b, art. 4 della D.g.r. n. X/3965 del 31 luglio 2015), alimentati con i seguenti combustibili:

- gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni;
- legna da ardere;
- carbone di legna;
- biomasse combustibili;
- biodiesel.

L'installatore (i cui requisiti soddisfino quanto stabilito agli artt. 3 e 4 dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37) e il responsabile dell'impianto termico (come definito dalla D.g.r. n. X/3965 del 31 luglio 2015) devono garantire l'osservanza di tale disposizione.

~~2. A far data dal 1 ottobre 2022, è fatto divieto di utilizzare generatori di calore per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW (ai sensi del Titolo II, Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) o ad essi assimilati ai sensi della normativa regionale vigente, nonché apparecchi di riscaldamento localizzato (così come definiti alla lettera b, art. 4 della D.g.r. n. X/3965 del 31 luglio 2015), alimentati con i seguenti combustibili:~~

- ~~— gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio e loro emulsioni;~~
- ~~— biodiesel.~~

3. Fatta salva la normativa vigente in tema di generatori di calore, a far data dal 1 ottobre 2022, è fatto divieto di utilizzare generatori di calore per impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW (ai sensi del Titolo II, Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) o ad essi assimilati ai sensi della normativa regionale vigente, nonché apparecchi di riscaldamento localizzato (così come definiti alla lettera b, art. 4 della D.g.r. n. X/3965 del 31 luglio 2015), installati da più di 10 anni e alimentati con i seguenti combustibili:

- legna da ardere;
- carbone di legna;
- biomasse combustibili.

4. Con riguardo alla figura del Responsabile dell'impianto termico oppure, se delegato, del Terzo Responsabile, nonché alle relative responsabilità, si rimanda ai principi contenuti nella dgr n. X/3965 del 31 luglio 2015.